



# COMUNE di CONCOREZZO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 DEL 08/03/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO PER LA PREDISPOSIZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI RIFERITA ALL'ANNO 2021**

\*\*\*\*\*

Il giorno 08/03/2021, alle ore 20:45, convocato in seduta Pubblica ed in prima convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge – i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento. A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19, la seduta si tiene in videoconferenza ai sensi del decreto sindacale n° 3 del 25.03.2020.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono collegati i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, ZANINELLI MICAELA, PILATI SILVIA, BORGONOVO GABRIELE, Assessori Esterni

Risultano collegati in video conferenza mediante l'utilizzo della piattaforma digitale "Go to meeting", al momento dell'adozione della presente delibera:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		ENGLARO MIHAELA IVANOVA	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO		X
SIPIONE EMILIA		X	ADAMI GIORGIO	X	
MUSETTA DANIELA	X		FACCIUTO FRANCESCO		X
GHEZZI FABIO	X		MOTTA VALERIA	X	
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN		X
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA	X	
CAMPISI GIOACCHINO	X				

### **Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 13**

Partecipa da remoto ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale D.ssa Sabina Maria Ricapito, il quale verifica la qualità del segnale video ed audio ed attesta la presenza da remoto dei componenti del Consiglio Comunale come sopra indicati. Verifica inoltre che la voce e l'immagine video degli assessori collegati da remoto sia udibile e visibile in maniera chiara e distinta.

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

L'Assessore al Bilancio, Riccardo Mazzieri introduce l'argomento illustrando il contenuto dello schema di deliberazione agli atti insieme allo schema della successiva proposta di deliberazione avente il seguente oggetto "APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DEI COEFFICIENTI E DELLE AGEVOLAZIONI DELLA TASSA SUI RIFIUTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2021".

Il Consigliere Chiara Maria Colombini a nome del gruppo consiliare che rappresenta esprime condivisione in merito alla scelta intrapresa, preannunciando voto favorevole.

Il Consigliere Cavenaghi Gabriele preannuncia voto favorevole a nome del suo gruppo e coglie l'occasione per ringraziare l'Assessore Mazzieri per la chiarezza espositiva.

Seguono interventi come dal verbale integrale a parte.

Presidente del Consiglio comunale - Esaurite le richieste di interventi, dichiara chiusa la discussione e mette in votazione la proposta, così come illustrata in precedenza.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'imposta unica comunale, ad eccezione della tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «*chi inquina paga*»;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;
- a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), per omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- tale metodo è stato applicato già per le tariffe TARI dell'anno 2020 (per il Comune di Concorezzo: deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 3 agosto 2020);
- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;
- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi: a) suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; b) determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il D.P.R. n. 158/1999 disciplina il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma dell'art. 14, comma 9, del D.L. 201/2011, per la determinazione della tariffa del tributo comunale sui rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il Consiglio comunale ha approvato, con la deliberazione n. 29 del 30 giugno 2020, il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti, e lo ha modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 40 del 3 agosto 2020 e n. 50 del 23 settembre 2020;

Considerato che il quadro normativo in materia di disciplina del metodo tariffario sui rifiuti è il seguente:

- il combinato disposto dell'art. 1, comma 651, della citata legge n. 147/2013 e del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 contenente la disciplina della determinazione delle tariffe e del piano economico finanziario;
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 contenente il Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- l'art.1, comma 527 e ss legge 27 dicembre 2017 n. 205, che con decorrenza 1° gennaio 2018 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e di controllo in materia di servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani;
- la delibera di ARERA del 31 dicembre 2019 n. 443/2019/R/RIF recante: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021";
- la delibera di ARERA del 24 novembre 2020 n. 493/2020/R/rif recante: "Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021";

Considerato che il metodo tariffario sui rifiuti (MTR) prevede che:

#### *Entrate tariffarie di riferimento*

- il totale delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è pari alla somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso e di costo variabile;
- per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:
  - la componente aggiuntiva di costo variabile, avente natura previsionale, per il riconoscimento degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento: tale componente può assumere valore positivo o negativo;
  - la componente di natura previsionale, in relazione alle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19, destinata alla copertura degli oneri sociali variabili derivanti dall'attuazione delle misure di tutela a favore delle utenze domestiche economicamente disagiate come individuate dalla deliberazione 158/2020/R/RIF;
  - la rata annuale per il recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, fino a un massimo di 3 rate;
  - la quota annuale del conguaglio (recuperabile in tre anni) relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020) e i costi variabili risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
  - la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi variabili riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità.
- per l'anno 2021, nel totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso possono essere considerate le seguenti componenti aggiuntive:
  - la componente aggiuntiva di costo fisso, avente natura previsionale, per il riconoscimento degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19, destinata alla copertura degli scostamenti attesi rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento: tale componente può assumere valore positivo o negativo;
  - la quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate sulla base di quanto disposto dall'art. 107, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020) e i costi fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, entro il 31 dicembre 2020, in applicazione del MTR;
  - la quota residua della componente a conguaglio relativa ai costi fissi riferita all'anno 2018, che - tenuto conto del numero di rate all'uopo determinato nell'ambito della predisposizione del piano economico finanziario per l'anno 2020 – l'Ente territorialmente competente ha deciso di recuperare nell'annualità 2021, nonché gli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità;

#### *Costi riconosciuti*

- i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte: nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
  - per la determinazione delle componenti di costo, sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
    - a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
    - b) costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
    - c) componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;
  - i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per l'anno 2021 per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento 2019 come risultanti da fonti contabili obbligatorie;
  - le componenti incentivanti dei costi operativi di gestione hanno natura previsionale e sono destinate alla copertura degli oneri variabili e degli oneri fissi attesi relativi al conseguimento di target di miglioramento dei livelli di qualità e/o alle modifiche del perimetro gestionale: tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta; tra gli oneri di natura fissa rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza;
  - l'introduzione delle componenti incentivanti può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
    - sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
    - la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala;
  - l'operatore si assume il rischio di conseguire l'obiettivo a risorse definite ex ante ed è tenuto a rendicontare ex post gli oneri effettivamente sostenuti per il raggiungimento del riferito obiettivo.
  - in caso di mancato conseguimento degli obiettivi è previsto, nel secondo anno successivo, un recupero (solo se a vantaggio dell'utenza) dell'eventuale scostamento tra la quantificazione delle menzionate componenti e gli oneri effettivamente sostenuti e rendicontati dal gestore: l'entità del recupero di cui al precedente periodo è proporzionale alla distanza tra l'obiettivo fissato e il livello effettivamente raggiunto;
- Condizione per la riclassificazione dei costi fissi e variabili*
- in ciascun anno 2020 e 2021, il rapporto tra la somma delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile e quella riferita all'anno precedente, è compresa tra 0,8 e 1,2;
  - nel caso in cui tale rapporto a) sia superiore a 1,2: la quota di ricavi eccedente il vincolo è ricompresa nel totale delle entrate relative alle componenti di costo fisso; b) sia inferiore a 0,8: la quota di ricavi necessaria per il rispetto del vincolo è trasferita dal totale delle entrate relative alla componente di costo fisso;
- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*
- per l'aggiornamento dei costi efficienti, il tasso di inflazione, inteso come variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi dell'indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI esclusi i tabacchi) nei mesi da luglio dell'anno precedente rispetto a giugno dell'anno successivo, è pari a:
    - anno 2019 = 0,90%;
    - anno 2020 = 1,10%;
    - anno 2021 = 0,10%;
  - in ciascun degli anni 2020 e 2021, l'Ente territorialmente competente promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti: a tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti riferiti alla qualità delle prestazioni e al perimetro gestionale, rispettivamente entro il limite del 2% e del 3%.
  - per la determinazione del limite alla crescita delle entrate tariffarie, l'Ente territorialmente competente può considerare i coefficienti che tengono conto dei costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali e in particolare della previsione sui costi che verranno sostenuti dal gestore per garantire la continuità e il

mantenimento dei livelli di qualità del servizio a seguito dell'emergenza da COVID-19: tali coefficienti possono essere valorizzati nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%;

- il totale delle entrate tariffarie di ogni anno 2020 e 2021 non può superare quello dell'anno precedente oltre il limite (tra 1,2% e 6,6%) determinato dal tasso di inflazione programmata, dal recupero della produttività (tra 0,1% e 0,5%), dal miglioramento della qualità delle prestazioni (fino al 2%) e dalle modifiche del perimetro gestionale (fino al 3%) e dai costi per eventi imprevedibili legati all'emergenza da Covid-19 (fino al 3%);

#### *Corrispettivi per l'utenza*

- in ciascun anno 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso sono definiti:

- l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa previgente;
- i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. n. 158/99;

- dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;
- le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

Considerato che il quadro in merito alla regolazione del servizio rifiuti e al relativo Metodo Tariffario-MTR è il seguente:

#### 1) circa la perimetrazione del servizio soggetto a regolazione:

L'articolo 1 della deliberazione n. 443/2019 prevede che il perimetro gestionale assoggettato al Metodo Tariffario Rifiuti, allegato alla stessa delibera, sia uniforme su tutto il territorio nazionale e che includa, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i seguenti servizi:

- lo spazzamento e il lavaggio delle strade;
- la raccolta e il trasporto dei rifiuti;
- il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
- la gestione delle tariffe e il rapporto con gli utenti.

#### 2) circa le competenze attribuite dall'ARERA:

Il processo di approvazione del costo complessivo del servizio rifiuti urbani è delineato dall'art 6 della deliberazione n. 443 ("Procedura di approvazione"); gli attori di tale procedimento sono:

- il gestore del servizio: ha il compito di predisporre il PEF "secondo quanto previsto dal MTR", provvedendo quindi a rettificare le voci di costo, riclassificarle e allocarle secondo la metodologia stabilita dal Metodo tariffario integrato (MTR) allegato alla delibera 443, nonché di corredare il piano con una dichiarazione "attestante la veridicità" e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili (commi 6.1 e 6.2);

- l'ente territorialmente competente (ETC): ha il compito di validare il PEF verificando "la completezza", "la coerenza" e "la congruità" dei contenuti, anche attraverso un soggetto "dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore" (co. 6.3). L'ETC, inoltre, "assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano e i corrispettivi del servizio" (co. 4). Correlando quest'ultima, non proprio lineare, espressione con la clausola di salvaguardia costituita dal comma 6.6 ("Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente"), emerge con assoluta chiarezza il fatto che le "pertinenti determinazioni" dell'ETC corrispondono alla necessaria ed usuale "approvazione" del PEF in sede locale, elemento imprescindibile e propedeutico alla determinazione delle tariffe applicabili. L'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO), se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, oppure coincide con il Comune in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi;

- l'ARERA: verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti riservandosi a tal scopo la facoltà di richiedere ulteriori informazioni e, in caso di esito positivo, procede con l'approvazione finale dei corrispettivi (co. 6.5);

#### 3) circa i compiti del gestore del servizio:

Il gestore, inteso come il soggetto economico che ha in carico lo svolgimento dell'intero servizio rifiuti, o come insieme di diversi soggetti che erogano singole parti del servizio, ivi inclusi i Comuni in caso di

gestione in economia, ha la responsabilità, in base all'articolo 6 della delibera n.443 di predisporre annualmente il PEF "grezzo", cioè il PEF al netto dei coefficienti e della parte della relazione di accompagnamento, che sono di competenza dell'ETC (EGATO o, qualora questo fosse assente o non sia ancora operativo, il Comune stesso); deve quindi procedere "rettificando" e riclassificando le voci di costo secondo quanto previsto dal MTR.

Il gestore deve allocare correttamente le componenti di costo di investimento e di esercizio riconoscibili per ciascun anno, determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento (a-2) come risultanti da fonti contabili obbligatorie. Il gestore deve anche determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse e nello specifico ai costi ricalcolati riferiti all'anno a-2 confrontati con i ricavi di effettiva competenza. Infine, il gestore deve calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa), riclassificandola secondo le disposizioni previste all'art. 3 del MTR.

Secondo il MTR, quindi, il gestore non determina completamente il costo del suo servizio, essendo lo stesso determinato solo dopo la definizione della parte di PEF di competenza dell'ETC. Il gestore, inoltre, deve trasmettere il PEF "grezzo" all'ETC in modo da consentire non solo la conclusione del processo di validazione dei piani e di determinazione degli stessi, ma anche l'approvazione dell'articolazione tariffaria da parte dei Comuni, il cui termine ultimo per l'anno 2020 è fissato al 30 aprile dal nuovo comma 683-bis della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), introdotto dal dl n. 124 del 2019 (art. 57-bis).

#### 4) circa i compiti dell'ente territorialmente competente:

L'ETC è l'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale, laddove esso è stato costituito ed è operativo. In caso contrario, e salvo diverse disposizioni della Regione o della provincia Autonoma, l'ETC deve essere individuato nel Comune. All'ETC sono attribuite varie e articolate competenze:

- a) la ricezione del "PEF grezzo" da parte del gestore;
- b) la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- c) la redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF, compresa l'eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (Allegato 2 alla delibera 443);
- d) la validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- e) l'assunzione della determinazione di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- f) la trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale),

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'Etc, o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore (articolo 6, comma 6.4, delibera n. 443). L'art. 19 del MTR specifica che tale verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

I prezzi risultanti dal PEF finale validato dall'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena e immediata efficacia – "fino all'approvazione da parte dell'Autorità". L'approvazione finale del PEF, invece, non compete né all'ETC né ai Comuni, ma soltanto all'Autorità (articolo 6, comma 6.5, della delibera n. 443), dopo aver verificato la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa dagli ETC. Ciò si spiega anche in considerazione del fatto che gli ETC sono direttamente e attivamente coinvolti nel procedimento di elaborazione del PEF e, pertanto, il sistema configura un assetto multilivello nel quale anche le funzioni di controllo risultano distribuite localmente. Oltre a validare i dati contenuti nei PEF "grezzi" trasmessi dai gestori, infatti, gli ETC hanno il compito di:

- determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell'ambito dell'intervallo di valori determinati dall'Autorità, quali: il coefficiente di recupero di produttività, il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;
- determinare il fattore di sharing (b) sulla vendita di materiale e di energia nell'ambito dei range individuati da ARERA per la determinazione delle tariffe 2020-2021;
- determinare l'ulteriore parametro che contribuisce a definire il fattore di sharing sui proventi CONAI ( $\omega$ ) per la determinazione delle tariffe 2020-21, sempre nei range individuati da ARERA;

- effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata ( $\gamma_1$ ), la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio ( $\gamma_2$ ) e la soddisfazione degli utenti del servizio, anche con rispetto alla carta dei servizi ( $\gamma_3$ );
- definire la vita utile delle discariche in accordo con il gestore, sulla base delle capacità residue e delle stime sui tempi di esaurimento delle stesse;
- effettuare il riconoscimento dei costi della gestione post-operativa e di chiusura delle discariche autorizzate nel caso in cui le risorse precedentemente accantonate risultino insufficienti a garantire il ripristino ambientale del sito medesimo;
- verificare l'equilibrio economico finanziario del gestore;

#### 5) circa i compiti di ARERA:

I compiti assegnati ad ARERA sono relativi alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa, costituente il Piano economico finanziario.

#### 6) circa i contenuti minimi del PEF grezzo predisposto dal gestore:

Il PEF deve comprendere almeno i seguenti elementi:

- il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei RU;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei RU, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono;
- una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - il modello gestionale e organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
  - la ricognizione degli impianti esistenti.

Il PEF deve inoltre includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità, che riporta le voci dei costi di gestione e del capitale relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti, valorizzati secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento. In tale tabella, sono inclusi, dandone separata evidenza, gli oneri relativi all'IVA e alle imposte.

Considerato che il quadro in merito alla gestione del servizio rifiuti è il seguente:

- la definizione, la classificazione e la gestione dei rifiuti sono trattate nella parte IV del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- i rifiuti sono classificati in base alla loro origine in rifiuti urbani e rifiuti speciali e in base alle caratteristiche in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi;
- i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti (trasposti nel D. Lgs. n. 152/2006, art. 179, dalla direttiva 2008/98/CE del 19 novembre, art. 4) consistono in ordine decrescente in: prevenzione; preparazione per il riutilizzo; riciclaggio; recupero di altro tipo, per es. il recupero di energia; smaltimento;
- il recente D. Lgs. n. 116/2020, in attuazione della direttiva UE 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e in attuazione della direttiva 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, ha ridefinito la nozione di rifiuti urbani e speciali;
- per la nuova definizione di rifiuto urbano (art. 1, c. 9 – modifica art. 183 D. Lgs n. 152/2006), sono tali:
  - 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  - 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;
- dalla definizione di rifiuto urbano sono esclusi (art. 183, c. 1) i rifiuti speciali:
  - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice Civile, e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184 bis;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso.
- il D. Lgs. n. 116/2020 ha abrogato (art. 1, c. 24, D. Lgs n. 116/2020):
- il potere dei comuni di stabilire i rifiuti speciali assimilati per quantità e qualità ai rifiuti urbani (art. 198, comma 2, let. g, D. Lgs n. 152/2006) abrogazione del potere di assimilazione (art. 1, c. 23, D. Lgs n. 116/2020):
  - il compito dello Stato di stabilire i criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani (art. 195, comma 2, lettera e, D. Lgs n. 152/2006);
- uno degli aspetti più rilevanti della nuova disposizione attiene all'assimilazione:
- i rifiuti non domestici sono urbani solo se hanno i requisiti di legge;
  - vi è uniformità nei criteri per individuare i rifiuti urbani delle utenze non domestiche;
  - non sono rifiuti assimilati i rifiuti delle industrie e delle attività agricole e connesse;
  - non ci sono più limiti quantitativi nell'individuare i rifiuti urbani per via di assimilazione;
- coerentemente con tale opzione sull'assimilazione, all'art 198 del D. Lgs. 152/2006, il nuovo comma 2-bis stabilisce che le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi; tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani;
- all'art. 238, comma 10, del D. Lgs n. 152/2006 viene stabilito che Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale;
- per quanto riguarda le decorrenze, la nuova definizione di rifiuti urbano si applica a partire dal 1° gennaio 2021, mentre è entrata in vigore dal 26 settembre 2020 l'esclusione dalla definizione di rifiuto urbano di quelli delle attività della produzione ed agricole (lettera b-sexies, art. 1, c. 9, D. Lgs n. 116/2020), l'abrogazione del potere di assimilazione, la possibilità di uscire dal servizio pubblico per l'avvio al recupero, la riduzione per i rifiuti avviati al recupero;

Dato atto che:

- nel territorio del Comune di Concorezzo il servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti urbani, raccolta differenziata e servizi connessi è gestito secondo la formula dell'in house providing da CEM Ambiente SpA;
- il soggetto gestore del servizio integrato di igiene urbana è conseguentemente rappresentato da CEM Ambiente SpA;
- nei comuni della Regione Lombardia non è stato costituito un Ente di governo dell'Ambito;
- l'Ente Territorialmente Competente (ETC) all'approvazione del piano economico finanziario (PEF) predisposto dal soggetto gestore è il Comune di Concorezzo;
- il Comune di Concorezzo determina e applica le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), con le quali sono coperti i costi dei servizi integrati di gestione dei rifiuti;

- il gestore di detti servizi, CEM Ambiente SpA, ha effettuato le attività di competenza e, segnatamente, ha provveduto a:
  - allocare le componenti di costo riconoscibili per l'anno 2021;
  - predisporre il PEF, la relazione di accompagnamento e la dichiarazione di veridicità con le parti di propria competenza;
  - determinare la componente a conguaglio relativa alle annualità pregresse;
  - calcolare la componente di costo fisso (TFa) e variabile (TVa);
- la peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente SpA, prevede che la stessa si occupi in primo luogo - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi quali la conduzione della Stazione di Trasferimento rifiuti, del Centro Multimateriale e di tutti gli impianti autorizzati in regime ordinario di proprietà, con particolare riferimento alle piattaforme ecologiche, le attività di controllo dell'andamento dei servizi, e i servizi di supervisione e organizzazione correlati al ciclo integrato dei rifiuti urbani, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.);
- la concreta esecuzione dei servizi sul territorio, è affidata in parte alla propria controllata CEM Servizi S.r.l., *soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente SpA* e in parte a soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, fatti salve - in entrambe le configurazioni - le medesime condizioni tecnico-operative ed economiche e nel rispetto - in ogni caso - dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi;

Ravvisata la competenza del Comune di Concorezzo alla:

- definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;
- redazione del paragrafo 4 della relazione di accompagnamento al PEF;
- validazione del PEF (completezza, coerenza e congruità dei dati);
- assunzione dell'atto di approvazione del PEF nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti l'articolazione tariffaria;
- trasmissione ad ARERA del PEF predisposto e dei corrispettivi massimi "provvisori" del servizio integrato o dei singoli servizi nel termine di 30 giorni dall'assunzione delle "pertinenti determinazioni" (cioè dall'approvazione in sede locale), ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, in base all'articolo 8 della deliberazione n.443;

Visto il PEF grezzo presentato da CEM Ambiente al Comune di Concorezzo quale ETC;

Atteso che il Comune di Concorezzo ha provveduto alla redazione della relazione di accompagnamento al PEF (paragrafo 4), nonché alla individuazione e definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal MTR;

Vista la documentazione trasmessa da CEM Ambiente SpA, gestore del servizio di igiene urbana:

- il PEF riferito all'anno 2021;
- la relazione di accompagnamento;
- la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, agli atti degli uffici;

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente tra cui:

- fattore di sharing dei proventi derivanti dalla vendita di materiale ed energia dai rifiuti (0,3);
- fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI (0,33);
- coefficiente di gradualità (0,90);
- numero di rate dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1);
- numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR (1);
- coefficiente di recupero della produttività (0,10%);
- coefficiente previsto di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (0%);
- coefficiente per la valorizzazione del perimetro gestionale (0%);

- coefficiente per l'emergenza COVID-19 (0%);

Dato atto che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario è indicato che:

- i valori inseriti negli accantonamenti sono relativi al Fondo FCDE del Comune medesimo, della sola quota di competenza TARI del solo anno 2019, sono stati valutati pari al 25%, dunque pari a € 27.710,79;  
- in base alla recente Determina ARERA 002/20, nella riga "Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020", sono stati inseriti i seguenti valori in detrazione dei costi:

• contributo MIUR: € 8.576,32

• entrate da accertamento: € 26.948,38

- l'Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori, pari a:

$QL_a$  + 0%

$PG_a$  + 0%

$X_a$  - 0,1%

$R_{pia}$  + 1.7%

- il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stato calcolato pari al 1,016 mentre la crescita delle tariffe in base alla formula  $\sum Ta / \sum Ta-1$  è risultato pari a 1,055; valore che SUPERA nel limite alla crescita tariffaria come previsto dall' art 4 del MTR. Per questo motivo è stato applicato il limite alla crescita tariffaria previsto dal MTR è il totale del PEF risulta pari a € 1.747.487,00;

- la riclassificazione dei costi fissi e variabili risulta rispettare anche l'art.3 del MTR in quanto  $\sum TV_a / \sum TV_{a-1}$  risulta pari a 0,89; in base al suddetto articolo, combinato con il comma 1.4 determina 002/20 ARERA, la corretta riclassificazione dei costi è la seguente:

riclassifica $TV_a$	€ 946.566,00
riclassifica $TF_a$	€ 765.847,00
Totale costi	1.712.413,00

- non sono previsti costi operativi incentivanti dunque i valori di  $QL_a$  e  $PG_a$  sono stati posti a ZERO;

- l'Ente territorialmente competente non ha ritenuto necessario superare ulteriormente il limite della crescita annuale;

Verificati i presupposti di validazione del piano in merito alla completezza, coerenza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di CEM Ambiente;

Ritenuto, pertanto, necessario e opportuno validare e approvare, tenuto conto della sua completezza, nonché della coerenza e congruità dei dati riportati, il PEF 2021 composto dai seguenti documenti:

a) piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativi all'anno 2021 (Allegato A);

b) relazione di accompagnamento ex art. 6 delibera Arera 443/2020 (Allegato B)

c) dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza dei valori riportati nella modulistica con i valori contabili, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dal Sindaco del Comune di Concorezzo e, per il gestore del servizio di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti, dal Direttore generale di CEM Ambiente SpA (Allegati C e D);

d) relazione di validazione del piano economico finanziario relativo all'anno 2021 (Allegato E);

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Settore Finanze e Contabilità;

Con voti, espressi per chiamata uninominale:

presenti: n. 13

astenuti: n. 2 (Giorgio Adami, Valeria Motta)

votanti: n. 11

favorevoli: n. 11

contrari: n. 0

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

## **DELIBERA**

- 1) Di approvare il preambolo alla presente deliberazione, che costituisce parte integrale e sostanziale della stessa;
- 2) Di validare e approvare il piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativi all'anno 2021 e i relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
  - a) piano economico finanziario dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani relativi all'anno 2021 (Allegato A);
  - b) relazione di accompagnamento ex art. 6 delibera Arera 443/2020 (Allegato B)
  - c) dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi e della corrispondenza dei valori riportati nella modulistica con i valori contabili, ai sensi del DPR 445/2000, sottoscritte dal Sindaco del Comune di Concorezzo e, per il gestore del servizio di raccolta-trasporto-smaltimento e recupero rifiuti, dal Direttore generale di CEM Ambiente SpA (Allegati C e D);
  - d) relazione di validazione del piano economico finanziario relativo all'anno 2021 (Allegato E);
- 3) Di dare atto che il suddetto PEF è stato redatto in conformità con quanto stabilito nella deliberazione dell'ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/rif;
- 4) Di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 6 della delibera Arera n. 443/2019.

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;

Con voti, espressi per chiamata uninominale:

presenti:	n.	13	
astenuti:	n.	2	(Giorgio Adami, Valeria Motta)
votanti:	n.	11	
favorevoli:	n.	11	
contrari:	n.	0	

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito

---

Gestore C.E.M. Ambiente	Input dati Ciclo integrato RU	Comune di CONCOREZZO		
		Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	G	113.637		113.637
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	G	208.152		208.152
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	G	312.352		312.352
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	G	527.675		527.675
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 8 del MTR COJ <sup>EXP</sup> <sub>TV</sub>	G	-		-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	G	-		-
Fattore di Sharing b	E	0,3		
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	E	-		-
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI AR <sub>CONAI</sub>	G	-	217.506	- 217.506
Fattore di Sharing b(1+ω)	E	0,33		0,33
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI dopo sharing b(1+ω)AR <sub>CONAI</sub>	E	-	71.777	- 71.777
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC <sub>TV</sub>	E-G	-	-	- 131.055
Coefficiente di gradualità (1+y)	E	0,90	0,9	0,9
Numero di rate r	E	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili riconosciuta (1+y)RC <sub>TV</sub> /r	E	-	-	- 117.950
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		109.004	109.004
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile</b>	<b>C</b>	<b>972.090</b>	<b>109.004</b>	<b>1.081.094</b>
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	G	194.640	-	194.640
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	G	10.853	50.707	61.560
Costi generali di gestione CGG	G	100.645	31.269	131.914
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	G	-	-	-
Altri costi CO <sub>AL</sub>	G	535	-	535
Costi comuni CC	C	112.033	81.976	194.009
Ammortamenti Amm	G	45.643	-	45.643
Accantonamenti Acc	G	156	27.711	27.867
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	G	-	-	-
- di cui per crediti	G	-	27.711	27.711
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	G	156	-	156
Remunerazione del capitale investito netto R	G	62.783	-	62.783
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R <sub>LC</sub>	G	1.354	-	1.354
Costi d'uso del capitale CK	C	109.936	27.711	137.647
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI <sup>EXP</sup> <sub>TF</sub>	G	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC <sub>TF</sub>	E-G	-	-	- 135.339
Coefficiente di gradualità (1+y)	C	0,90	0,90	0,90
Numero di rate r	C	1	1	1
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi riconosciuta (1+y)RC <sub>TF</sub> /r	E	-	-	- 121.805
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		41.661	41.661
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse</b>	<b>C</b>	<b>538.414</b>	<b>151.347</b>	<b>689.762</b>
Detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RI/IF	E	-	-	-
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub></b>	<b>C</b>	<b>1.510.504</b>	<b>260.351</b>	<b>1.770.855</b>
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020	E		35.525	35.525
<b>Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RI/IF, 238/2020/R/RI/IF e 493/2020/R/RI/IF</b>				
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	-	-	-
Oneri variabili per la tutela delle utenze domestiche di cui al comma 7 ter.1 del MTR COS <sup>EXP</sup> <sub>TV 2021</sub>	E	-	-	-
Numero di rate r'	E	0	0	0
Rata annuale RCND <sub>TV</sub> RCND <sub>TV</sub> /r'	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	- 110.814
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TV</sub>	E	-	-	- 110.814
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2020</sub> )RC <sub>TV,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	E	1	1	1
<b>ΣTV<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/IF, 238/2020/R/RI/IF e 493/2020/R/RI/IF)</b>	<b>C</b>	<b>972.090</b>	<b>109.004</b>	<b>970.279</b>
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR COV <sup>EXP</sup> <sub>TF 2021</sub>	E	-	-	-
Deroga ex art. 107 c.5 d.l. 18/20: differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-	-	- 130.781
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	C	1	1	1
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20 RCU <sub>TF</sub>	E	-	-	- 130.781
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli residui afferenti alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	-	-	-
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (1+y <sub>2020</sub> )RC <sub>TF,2020</sub> /r <sub>2020</sub> (se r <sub>2020</sub> > 1)	E	-	-	-
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC 2020) r <sub>2020</sub> (da PEF 2020)	C	1	1	1
<b>ΣTF<sub>a</sub> totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/IF, 238/2020/R/RI/IF e 493/2020/R/RI/IF)</b>	<b>C</b>	<b>538.414</b>	<b>151.347</b>	<b>820.543</b>
<b>ΣT<sub>a</sub> = ΣTV<sub>a</sub> + ΣTF<sub>a</sub> (ex deliberazioni 443/2019/R/RI/IF, 238/2020/R/RI/IF e 493/2020/R/RI/IF)</b>	<b>C</b>	<b>1.510.504</b>	<b>260.351</b>	<b>1.790.823</b>
<b>Grandezze fisico-tecniche</b>				
raccolta differenziata %	G			73,04%
q <sub>0-2</sub> kg	G			7.647.260,00
costo unitario effettivo - C <sub>ueff</sub> €/cent/kg	G			22,23
fabbisogno standard €/cent/kg	E			28,24
costo medio settore €/cent/kg	E			
<b>Coefficiente di gradualità</b>				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata y <sub>1</sub>	E	-0,06	-0,06	-0,06
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo y <sub>2</sub>	E	-0,03	-0,03	-0,03
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio y <sub>3</sub>	E	-0,01	-0,01	-0,01
<b>Totale γ</b>	<b>C</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>	<b>-0,10</b>
<b>Coefficiente di gradualità (1+γ)</b>	<b>C</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
<b>Verifica del limite di crescita</b>				
r <sub>pl,0</sub>	MTR			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X <sub>0</sub>	E			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL <sub>0</sub>	E			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG <sub>0</sub>	E			0,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 C19 <sub>2021</sub>	E			0,00%
<b>Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ</b>	<b>C</b>			<b>1,6%</b>
<b>(1+ρ)</b>	<b>C</b>			<b>1,016</b>
<b>ΣT<sub>a</sub></b>	<b>C</b>			<b>1.790.823</b>
ΣTV <sub>a,t-1</sub>	E			1.100.186
ΣTF <sub>a,t-1</sub>	E			619.781
ΣT <sub>a,t-1</sub>	C			1.719.967
ΣT <sub>a,t-1</sub> /ΣT <sub>a,t</sub>	C			1,0412
<b>ΣT<sub>max</sub> (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)</b>	<b>C</b>			<b>1.747.487</b>
<b>delta (ΣT<sub>a</sub>-ΣT<sub>max</sub>)</b>	<b>C</b>			<b>43.336</b>
<b>Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR</b>				
Riclassifica TV <sub>a</sub>	E			946.566
Riclassifica TF <sub>a</sub>	E			765.847
<b>Attività esterne Ciclo integrato RU</b>	<b>G</b>			<b>-</b>
<b>Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)</b>				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2018 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	C	-	-	-
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi variabili riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riconosciuta, relativa all'annualità 2019	C	-	-	-
Quota residua recupero delle mancate entrate tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex del. 158/2020/R/RI/IF (relativa a R)	C	-	-	-
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCU)	C	-	-	-

Legenda celle

compilazione libera
non compilabile
celle contenenti formule
celle contenenti formule/totali

# Comune di Concorezzo

## RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PEF 2021 IN ACCORDO ALL’MTR 443/19 DI ARERA

Gestore e supporto a cura di:



### Indice della relazione

<b>1</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore</b> .....	<b>4</b>
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti .....	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	8
<b>3</b>	<b>Dati relativi alla gestione dell’ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore</b> .....	<b>8</b>
3.1	Dati tecnici e patrimoniali .....	8
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull’affidamento .....	8
3.1.2	Dati tecnici e di qualità .....	8
3.1.3	Fonti di finanziamento .....	10
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento .....	10
3.2.1	Dati di conto economico .....	10
3.2.2	Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia .....	14
3.2.3	Dati relativi ai costi di capitale .....	14
<b>4</b>	<b>Valutazioni dell’Ente Territorialmente Competente</b> .....	<b>15</b>
4.1	Attività di validazione svolta .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.2	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.3	Costi operativi incentivanti .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.4	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.5	Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019 .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.6	Focus sulla valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i> ... ..	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
4.7	Scelta degli ulteriori parametri.....	15
<b>5</b>	<b>Scheda Informativa sui servizi erogati da CEM nel Comune</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
<b>6</b>	<b>Allegati</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>

**Documento aggiornato al 10 febbraio 2021**

## 1 Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi della deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019, che pone a carico del Gestore dei Servizi di Igiene Urbana (di seguito anche SIU) la predisposizione del Piano Economico Finanziario (di seguito PEF) da presentare all'Ente Territorialmente Competente e riferito ai comuni serviti.

Si tiene conto della mancata definizione, in **Regione Lombardia**, degli ambiti territoriali ottimali e dei relativi Enti di governo e conseguentemente del fatto che, in tal caso, come precisato nelle diverse interpretazioni seguite all'emanazione della predetta delibera, **l'ETC è l'ente di governo d'ambito (EGATO)**, se identificato dalla (non uniforme) normativa regionale e se operativo, **oppure coincide con il Comune** in tutti quei contesti nei quali gli EGATO non sono stati definiti o non sono ancora operativi.

**CEM Ambiente S.p.A.** è la società a totale capitale pubblico locale, derivante dalla trasformazione operata per obbligo di legge ai sensi dell'art. 35, comma 8, della legge 448/2001, del preesistente consorzio-azienda, attualmente affidataria in forma diretta, secondo la formula dell'*in house providing* pluri-partecipato, della gestione dei servizi di igiene urbana per conto di 67 Comuni soci, sulla base degli specifici accordi contrattuali adottati in attuazione del pronunciamento dei singoli Comuni affidanti, per un totale di circa 585.000 abitanti e secondo la medesima formula organizzativa e gestionale.

**CEM Servizi S.r.l.** è la società a totale capitale pubblico, soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente S.p.A.

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A., prevede che la stessa si occupi in primo luogo - in nome e per conto dei Comuni soci - di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi quali la conduzione della Stazione di Trasferimento rifiuti, del Centro Multimateriale e di tutti gli impianti autorizzati in regime ordinario di proprietà, con particolare riferimento alle piattaforme ecologiche, le attività di controllo dell'andamento dei servizi, e i servizi di supervisione e organizzazione correlati al ciclo integrato dei rifiuti urbani, la gestione riferita alla cessione dei materiali recuperabili (imballaggi in plastica, carta/cartone, vetro, ferro/ alluminio, legno, etc.).

La concreta esecuzione dei servizi sul territorio, è affidata in parte alla propria controllata CEM Servizi S.r.l., *Soggetta a direzione e coordinamento del socio unico CEM Ambiente Spa* ed in parte a soggetti terzi individuati attraverso procedure di evidenza pubblica, fatti salve - in entrambe le configurazioni - le medesime condizioni tecnico-operative ed economiche e nel rispetto - in ogni caso - dei principi sanciti dalla norma comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

Al fine di consentire all'Ente territorialmente competente di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione annuale del/i piano/i economico finanziario/i (di seguito: PEF), il gestore invia al medesimo Ente:

- il/i PEF relativo/i alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/RIF, compilandola per le parti di propria competenza;
- una dichiarazione, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/RIF, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, secondo il presente schema di relazione tipo.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

**Nota metodologica: la presente relazione gestore – di accompagnamento al PEF2021 – è predisposta per tutti i 67 Comuni gestiti (trattasi pertanto di un documento generale). Per meglio approfondire le specificità dei singoli parametri del PEF2021 ai sensi dell'MTR 443/19, per ogni Comune è predisposto un allegato specifico con evidenza di tutti i parametri tariffari. Il template in excel contenente il PEF2021, coerente con l'Appendice 1 al MTR (versione integrata con la deliberazione 493/2020/R/RIF) è anch'esso allegato alla presente relazione per ciascuno dei 67 Comuni.**

## 2 Relazione di accompagnamento al/i PEF predisposta dal gestore

### 2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Di seguito è indicato l'elenco dei comuni soci alla data del 01/01/2021, con il rispettivo numero di abitanti.

#	COMUNI SOCI	PROVINCIA	ABITANTI 2019
1	AGRATE BRIANZA	MB	15.644
2	AICURZIO	MB	2.118
3	ARCORE	MB	18.062
4	BASIANO	MI	3.713
5	BELLINZAGO LOMBARDO	MI	3.864
6	BELLUSCO	MB	7.409
7	BERNAREGGIO	MB	11.259
8	BRUGHERIO	MB	35.095
9	BURAGO MOLGORA	MB	4.280
10	BUSNAGO	MB	6.797
11	BUSSERO	MI	8.426
12	CAMBIAGO	MI	7.145
13	CAMPARADA	MB	2.157
14	CAPONAGO	MB	5.204
15	CARNATE	MB	7.496
16	CARPIANO	MI	4.181
17	CARUGATE	MI	15.646
18	CASALETTO LODIGIANO	LO	2.911
19	CASALMAIOCCO	LO	3.218
20	CASELLE LURANI	LO	3.002
21	CASSANO D'ADDA	MI	19.163
22	CASSINA DE PECCHI	MI	13.988
23	CAVENAGO BRIANZA	MB	7.379
24	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	MI	34.864
25	CERRO AL LAMBRO	MI	5.092

#	COMUNI SOCI	PROVINCIA	ABITANTI 2019
26	CERVIGNANO D'ADDA	LO	2.217
27	COLTURANO	MI	2.069
28	COMAZZO	LO	2.306
29	CONCOREZZO	MB	15.851
30	CORNATE D'ADDA	MB	10.697
31	CORREZZANA	MB	3.052
32	DRESANO	MI	3.008
33	GESSATE	MI	8.764
34	GORGONZOLA	MI	20.808
35	GREZZAGO	MI	3.077
36	INZAGO	MI	11.009
37	LESMO	MB	8.515
38	LISCATE	MI	4.136
39	MACHERIO	MB	7.504
40	MASATE	MI	3.635
41	MELZO	MI	18.118
42	MERLINO	LO	1.709
43	MEZZAGO	MB	4.494
44	MULAZZANO	LO	5.833
45	ORNAGO	MB	5.212
46	PANTIGLIATE	MI	6.064
47	PESSANO CON BORNAGO	MI	9.091
48	POZZO D'ADDA	MI	6.263
49	POZZUOLO MARTESANA	MI	8.631
50	RODANO	MI	4.580
51	RONCELLO	MB	4.781
52	RONCO BRIANTINO	MB	3.532
53	SAN ZENONE AL LAMBRO	MI	4.486
54	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO	13.390
55	SETTALA	MI	7.395
56	SULBIATE	MB	4.363
57	TREZZANO ROSA	MI	5.205
58	TREZZO SULL'ADDA	MI	12.203
59	TRUCCAZZANO	MI	5.868
60	USMATE VELATE	MB	10.391
61	VAPRIO D'ADDA	MI	9.287
62	VEDANO AL LAMBRO	MB	7.553
63	VIGNATE	MI	9.285
64	VILLASANTA	MB	14.072
65	VIMERCATE	MB	26.203
66	VIMODRONE	MI	17.017
67	VIZZOLO PREDABISSI	MI	3.980
	<b>Tot. Comuni Soci</b>		<b>583.767</b>

**Il territorio servito si estende su una superficie di circa 535 km<sup>2</sup> pianeggiante.**

I Comuni sono connessi da una rete viabilistica capillare, seppur con alcune criticità dovute all'intenso traffico commerciale e pendolare. Da rilevare nel contesto differenze marcate nella densità abitativa, fortemente influenzata da fattori storici dettati per lo più dalla progressione dello sviluppo industriale, a loro volta dipendenti dalla distanza dai grandi centri urbani e dalla presenza di una rete viaria adeguata (stradale ma soprattutto autostradale), variabile dai 400 ab/km<sup>2</sup> dei comuni in provincia di Lodi ai 1.100 ab/km<sup>2</sup> dei comuni in provincia di Milano agli oltre 1.500 ab/km<sup>2</sup> dei comuni in provincia di Monza e Brianza ma con punte attorno ai 3.500 ab/km<sup>2</sup> dei più grossi centri abitati attorno al capoluogo, sviluppatasi all'inizio degli anni '60.

Nei comuni più a ridosso delle principali arterie si sono sviluppati nel corso del tempo i maggiori comprensori artigianali ed industriali, che in taluni casi occupano una superficie più estesa dell'area residenziale del comune stesso.

A partire dal 2001, i comuni hanno progressivamente affidato a CEM, oltre ai servizi relativi agli smaltimenti di rifiuti indifferenziati si sono convertiti in trattamenti e recuperi con la sempre più massiccia differenziazione, anche la gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; grazie al sempre maggiore apprezzamento degli standard qualitativi del servizio erogato da CEM Ambiente e alla costante crescita dei risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, un numero sempre maggiore di soci hanno optato per l'affidamento a CEM dell'intero ciclo di gestione del rifiuto urbano e assimilato, secondo una progressione che è visibile nel raffronto sottostante e che ha portato nell'anno 2015 ad avere la gestione dei servizi per tutti i comuni del territorio.

**Grazie a questo progressivo affidamento, unito agli affidamenti già in essere per i servizi di trattamento dei rifiuti, il ruolo di CEM Ambiente si è ulteriormente modificato ed ora la Società si configura quale gestore del ciclo integrato dei rifiuti.**

La peculiare modalità di gestione assicurata da CEM Ambiente S.p.A. prevede che la stessa si occupi di pianificare, progettare, coordinare, ottimizzare e controllare la corretta esecuzione dei servizi svolti sul territorio, svolgendo in forma diretta alcune attività e servizi ed affidando parte della concreta esecuzione ad altri soggetti terzi. In particolare, a titolo non esaustivo:

- i servizi di raccolta domiciliare e trasporto dei rifiuti urbani raccolti a domicilio vengono assegnati mediante affidamento pubblico a società private;
- i servizi di spazzamento meccanizzato, pulizia manuale, trasporti da piattaforme ecologiche, svuotamento cestini, micro-raccolte (pile, farmaci e siringhe, ToF e vernici), raccolta ingombranti a domicilio, rimozione discariche abusive, servizi spot ed altri servizi accessori, per alcuni comuni la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani a domicilio, sono affidati alla propria controllata CEM Servizi S.r.l.;
- in ultimo, sono affidati ad operatori privati selezionati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, la gestione e conduzione piattaforme ecologiche, trattamento delle diverse frazioni di rifiuto raccolte per via differenziata (secco, ingombranti, umido, scarti vegetali e RSU), dei RUP (pile esauste, farmaci scaduti, siringhe, oli e grassi animali e vegetali), di RAEE, Toner, contenitori etichettati T e/o F, vernici e più in generale di tutti i rifiuti urbani raccolti nel territorio comunale ivi compresi i rifiuti abbandonati e i rifiuti raccolti in piattaforma ecologica, nonché delle forniture di attrezzature accessorie, progettazione e redazione di campagne informative generiche e dedicate etc;

**Con riferimento alla Delibera 443/2019/R/rif, CEM eroga quindi per tutti i comuni soci i servizi di igiene urbana ricompresi nel perimetro gestionale di cui all'art. 1 comma 2.**

**Ai singoli soci è invece in carico il servizio di gestione del rapporto con l'utenza e la riscossione e altri servizi secondari.**

**In tutti i Comuni, sin dall'anno 2003, è attivo un sistema di raccolta differenziata spinta, del quale, di seguito, viene riportato uno schema di massima.**

**La raccolta è effettuata per frazioni merceologiche differenti a cui corrispondono altrettanti codici CER:**

DESCRIZIONE	CER	FREQUENZA
FRAZIONE SECCA	200301	SETTIMANALE
FRAZIONE UMIDA	200108	BISETTIMANALE
CARTA E CARTONE	200101	SETTIMANALE
MULTIPAK (*)	150601	SETTIMANALE
IMBALLAGGI IN VETRO	150107	SETTIMANALE

*(\*) Raccolta di imballaggi in plastica, imballaggi metallici e imballaggi poliaccoppiati.*

Resta la facoltà per la singola amministrazione di attuare marginali variazioni allo schema sopra indicato, riducendo o incrementando per esempio le frequenze di raccolta o introducendo altre tipologie di raccolta domiciliare e tipicamente:

- rifiuti ingombranti CER 20 03 07 su prenotazione attivo in circa 30 territori e rivolto prevalentemente alle sole utenze domestiche
- scarti vegetali CER 20 02 01 attivo in circa 20 territori comunali con frequenze e stagionalità variabili in funzione delle caratteristiche dell'utenza da servire.

Attraverso tale peculiare modalità organizzativa, CEM Ambiente garantisce la concreta liberalizzazione di alcune fasi del servizio – e segnatamente dei servizi di raccolta e trasporto rifiuti urbani, oggetto del presente affidamento, e di trattamento degli stessi, in favore degli operatori presenti sul mercato - assicurando allo stesso tempo, nella specificità della formula *in house providing*, il rispetto dei principi sanciti dalle norme comunitarie in tema di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi.

**Le attività esterne al ciclo integrato dei RU che CEM effettua sono di seguito elencate:**

- derattizzazione;
- monitoraggio blatte;

svolti nei comuni di Aicurzio, Burago Molgora, Brugherio, Carnate, Casalmaiocco, Rodano, Vedano al Lambro, Vimodrone.

Tali servizi sono extra – perimetro e non inseriti nel PEF

## 2.2 Altre informazioni rilevanti

### CEM dichiara che:

- non versa in alcuna delle situazioni previste dagli art. 2446 e 2447 del codice civile;
- di non essere oggetto di procedure individuali o concorsuali pendenti o invocate e non aver presentato, né deliberato di presentare piani di risanamento, accordi di ristrutturazione del debito, concordati preventivi, transazioni fiscali;
- che in proprio danno non sussistono titoli esecutivi di condanna definitivi inadempiti.

## 3 Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Nel presente capitolo CEM descrive le diverse sezioni di compilazione della modulistica *excel* di raccolta dati.

### 3.1 Dati tecnici e patrimoniali

#### 3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Non vi sono per il 2021 variazioni attese nel perimetro gestionale in termini di modifiche nelle modalità di effettuazione dei servizi. Si prospetta in corso d'anno l'adesione dei seguenti comuni:

Denominazione	Abitanti (*)
Borgo San Giovanni (LO)	2.407
Cologno Monzese (MI)	47.751
Melegnano (MI)	17.940
Sordio (LO)	3.352
Tribiano (MI)	3.545
<b>TOTALE NUOVI ABITANTI</b>	<b>74.995</b>

(\*) fonte: [www.comuni-italiani.it](http://www.comuni-italiani.it)

#### 3.1.2 Dati tecnici e di qualità

**Si descrive brevemente il progetto “ECUOSacco” che rappresenta il punto finale dell'organizzazione a regime dei servizi offerti da CEM.** Sin dal 2014, anno della prima sperimentazione, il progetto ECUOSacco ha rappresentato per tutti i comuni che l'hanno attuato uno dei principali canali per migliorare la qualità della raccolta e la percentuale di raccolta differenziata. Al 31.12.2020 il progetto era attivo in 42 comuni per una popolazione di circa 390.000 abitanti. Nel corso del 2021 è previsto l'ingresso dei Comuni di Liscate e Mulazzano.

Obiettivo principale ed essenziale del progetto è quello di incrementare per quanto possibile la già alta percentuale di materiali recuperabili che possono essere differenziati all'origine e destinati alle diverse filiere CONAI (imballaggi in carta, vetro, plastica, etc.) o che comunque possono essere avviati a recupero presso gli impianti convenzionati con CEM Ambiente (es. umido), il tutto puntando in primo luogo a ridurre la quantità di rifiuto secco residuo da raccolta differenziata

avviato a termovalorizzazione. La sperimentazione si concentra infatti sulla frazione secca residua, ritenendo che all'interno della stessa possa essere valorizzata, stimolando e sostenendo gli utenti del servizio ad una ancora più attenta differenziazione all'origine del rifiuto prodotto anche mediante incentivi o disincentivi puramente economici, una ulteriore percentuale di materiale recuperabile da differenziare.

In tal modo si intende ridurre il quantitativo della frazione secca residua ottenendo nel contempo un contenimento dei costi di smaltimento ed un aumento dei ricavi da cessione delle frazioni recuperabili.

**L'obiettivo di recupero ipotizzato dai soggetti coinvolti nel progetto viene ipotizzato in via assolutamente cautelativa al 35% in peso della frazione secca residua, obiettivo che si ritiene coerente con i risultati del primo anno di sperimentazione.**

**In un'ottica di medio periodo (tre – cinque anni) tale obiettivo potrebbe poi essere affiancato ad una riduzione delle frequenze di raccolta della frazione secca residua da settimanali a quindicinali al fine di ridurre ulteriormente i costi di servizio ottimizzando nel contempo il flusso dei trasporti sul territorio.**

Ulteriore e fondamentale obiettivo del progetto è costruire solide basi tecniche ed operative per dare l'avvio, nel momento in cui la sperimentazione sarà conclusa, al passaggio a tariffa puntuale da parte del Comune, che permetterà un più preciso ed equo regime di tassazione sui rifiuti nei confronti di tutti i contribuenti, in quanto tale metodo permetterà di quantificare il rifiuto prodotto non dalle categorie di appartenenza, come prevede il metodo di calcolo fino ad oggi utilizzato, ma dalle singole utenze. In tal modo si crea un sistema che premia la maggior responsabilizzazione e consapevolezza e punisce l'utilizzo indiscriminato del sistema.

Nel dettaglio si è stabilito di distribuire per le utenze domestiche un sacco di colore rosso avente capacità nominale di 30 lt personalizzato, mentre alle utenze non domestiche verrà distribuito un sacco azzurro con analoghe caratteristiche ma avente capacità nominale di 120 lt. A partire dal 2017, è prevista la possibilità, per le sole utenze non domestiche, di ricevere in dotazione un contenitore rigido di colore grigio e di capacità variabile a seconda della tipologia dell'utenza (suddivisa secondo la classificazione dell'allegato 2 al D.P.R. 158/99) e dell'importo complessivo versato per la Tari nell'anno precedente a quello di riferimento. La scelta tra sacco e bidone sarà lasciata al singolo utente. I sacchi sono stati prodotti in due colorazioni per consentire l'effettuazione di verifiche dettagliate sulla produzione di rifiuti suddivisa tra UD e UND, rilevando in forma campionata i diversi conferimenti tra utenze domestiche e non domestiche, al fine di raccogliere dati sufficienti per poter fornire all'Amministrazione strumenti più efficienti per una più precisa costruzione dello scenario tariffario della TARI, con particolare riferimento alla ripartizione del gettito. Più precisamente durante l'arco dell'anno potranno essere svolti alcuni servizi di ritiro separato tra sacchi rossi e blu.

Su ciascun sacco è riportato un codice alfanumerico identificativo del rotolo che, associato all'utenza in fase di distribuzione, consentirà di risalire al proprietario del sacco in caso di conferimenti non conformi o in caso di abbandoni sul territorio. Il tutto viene realizzato nel pieno rispetto dei dettami forniti dal garante sulla privacy in tema di protezione dei dati personali.

I contenitori rigidi sono invece dotati di microchip passivo per la lettura del conferimento.

Sulla base dei dati raccolti durante le indagini puntuali e sulla scorta della pregressa esperienza sopra accennata, si è calcolato il quantitativo dei sacchi da distribuire, suddiviso in base ai componenti del nucleo per le UD e in base a due parametri (categoria di appartenenza ai sensi del DPR 158/99 e importo della tassazione dell'anno precedente) per le UND.

### 3.1.3 Fonti di finanziamento

CEM, per la gestione complessiva dei 67 Comuni, utilizza come fonti di finanziamento per le proprie attività: autofinanziamento, fondi propri. Cem non ha attivato finanziamenti bancari.

Relativamente agli anni 2018-2019 non ci sono state operazioni finanziarie rilevanti o particolari rispetto agli esercizi precedenti.

## 3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello allegato all'MTR sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'anno 2021 in coerenza con i criteri disposti dal MTR. Tali dati devono essere inputati dal gestore sulla base dei dati di bilancio dell'anno a-2, quindi anno 2019, come illustrato nei paragrafi seguenti.

### 3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2021, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2019<sup>1</sup>. **Ai costi del bilancio di CEM Ambiente sono stati sottratti quelli relativi alla contabilità infragruppo e sostituiti con i costi riportati in bilancio dalla controllata CEM Servizi.**

Partendo dai bilanci di esercizio CEM Ambiente, da cui si evincono i seguenti costi complessivi:

<b>Anno 2019 - Totale Costi € 66.788.857,33</b>
---

si è proceduto ad effettuare le seguenti rettifiche:

#### 1 – Esclusione delle Poste rettificative (proventi e oneri finanziari e/o straordinari)

interessi attivi su conti correnti	sopravvenienze attive
interessi attivi su titoli	sopravvenienze attive TIA
interessi attivi da clienti	sopravvenienze attive TARSU
arrotondamenti attivi	sopravvenienze passive
arrotondamenti passivi	

<sup>1</sup> I costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno a-2 dovranno essere disaggregati in costi del gestore afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti e costi del gestore afferenti alle attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR indipendentemente dal fatto che tali attività siano oggetto del contratto di affidamento. Si richiede ulteriormente di allocare i costi in base al soggetto competente nel caso in cui alcuni costi afferenti alle attività del servizio gestione rifiuti non siano di competenza del gestore (ovvero siano di competenza del Comune/altro gestore).

Il costo sarà attribuito a terzi (Comune/altro gestore) se non transita dal bilancio del gestore. Se esso invece transita come costo per servizio acquisito da terzi, deve essere comunque riportato tra i costi di competenza del gestore.

Dovranno essere altresì isolate le poste che vanno ad aumentare/ridurre il totale costi del PEF, quali ad esempio poste di competenza di esercizi precedenti come i conguagli o altri contributi/perequazioni/premi/penalità deliberate dall'Ente territorialmente competente.

Il totale delle poste contabili riportate nel PEF dovrà essere riconciliato con la somma delle poste contabili afferenti alle tipologie di Attività di cui sopra, riportate nei Bilanci del gestore.

**2 – Individuazione (e conseguente esclusione) delle Voci “fuori perimetro” (relative a costi per servizi e forniture svolti in favore di terzi ed altri costi come specificati dal metodo)**

piccoli contenitori per r.d. (bidoni e c	gestione patrimonio stradale
Ecocontenitori	gestione servizio neve
carburante mezzi operativi	gestione integrata verde pubblico
smaltimento frazione secca da r.d.	interventi discarica Vizzolo P.
trasporto frazione indifferenziata	interventi ex discarica Pessano c/Bornago
smaltim.fraz.umida r.d.	gest./manut.impianti videosorv.
lavoraz. e smalt. assimilab.(imballaggi)	omaggi
lavorazione e trasporto ingombranti	Sanzioni/multe
smaltimento ingombranti	Utenze PE
smaltimento scarti vegetali	personale addetto discarica Vizzolo P.
trasporto frazione terre da spazzamento	vestiario / indumenti antinfortunistici
trasporto e smaltimento altri materiali	contributi e sovvenzioni
ritiro / smaltimento speciali	personale impianto terre
ritiro / smaltimento speciali da ditte	amm.to fabbricati centro multimat Liscate
canone appalto ambito generale	amm.to mezzi oper centro multimat Liscate
interv.spot e aggiuntivi extra can.	canoni centro multimateriale Liscate
noleggio cassoni	IMU/TASI centro multimateriale Liscate
gestione / conduzione P.E.	altro

Per un totale di costi esclusi dal montante, relativi al punto 1 ed ai punti 2, pari a:

**per l'anno 2019 di € 2.524.867,06**

**3 Individuazione (e conseguente esclusione) delle Voci “costi infragruppo” (relative a costi per servizi e forniture svolti dalla propria controllata CEM Servizi S.r.l.)**

raccolta ingombranti a domicilio	trasporti da piattaforme ecologiche
trasp./smalt. RUP (pile, farmaci .)	ritiro / smaltimento speciali
ritiro / smaltimento speciali da ditte	canone appalto ambito generale
interv.spot e aggiuntivi extra can.	pulizia manuale/vuotatura cestini
gestione software siu.net	pulizia meccanizzata

raccolta porta a porta	gestione / conduzione P.E.
pulizia strade provinciali	gestione servizi riscossione Tia/Tari
interventi discarica Vizzolo P.	gest./manut.impianti videosorv.
canone gest./esercizio impianti	servizi informatici
spese postali	spese di sensibilizzazione

Per un totale di costi infragruppo, relativi al punto 3, pari a:

**per l'anno 2019 di € 15.529.396,46**

Determinandosi pertanto un totale di costi da bilancio rettificati pari a:

**Anno 2019 € 48.734.595,01**

Partendo dai bilanci di esercizio CEM Servizi, da cui si evincono i seguenti costi complessivi:

**Anno 2019 - Totale Costi € 14.129.291,89**

si è proceduto ad effettuare le seguenti rettifiche:

**4 – Individuazione (e conseguente esclusione) delle Voci “fuori perimetro” (relative a costi per servizi e forniture svolti in favore di terzi ed altri costi come specificati dal metodo)**

ritiro / smaltimento speciali da ditte	pulizia strade provinciali
discariche abusive	spazzamento meccanizzato
gest./manut.impianti videosorv.	interventi discarica Vizzolo P.

Per un totale di costi esclusi dal montante, relativi al punto 4 pari a:

**per l'anno 2019 di € 726.459,92**

Determinandosi pertanto un totale di costi da bilancio rettificati pari a:

**Anno 2019 € 13.402.831,97**

**5 – Riclassificazione dei conti di bilancio nei corrispondenti centri di costo Arera. Tale riclassificazione, fatta per tipologia di servizio e/o fornitura, è analiticamente dettagliata nel prospetto qui sotto riportato con la precisazione dei conti di bilancio riconducibili alle componenti CSL, CRT, CRD, CARC, CGG, Acc, CK, CTS e CTR.**

Voce di costo ex MTR 443/19	2019 CEM Ambiente	2019 CEM Servizi
--------------------------------	-------------------	------------------

Voce di costo ex MTR 443/19	2019 CEM Ambiente	2019 CEM Servizi
CSL	€ 100.291,19	€ 7.548.002,02
CRT	€ 4.342.779,05	€ 325.271,83
CTS	€ 4.120.606,65	€ 0,00
CRD	€ 18.167.189,67	€ 2.886.304,62
CTR	€ 17.168.298,58	€ 299.000,37
CARC	€ 343.412,88	€ 809.175,68
CGG	€ 2.737.362,41	€ 857.767,94
Acc	€ 5.599,04	€ 0,00
CK	€ 1.749.055,54	€ 697.131,32
TOTALI	€ 48.734.595,01	€ 13.402.831,97
Coal	€ 19.212,99	€ 0,00
<b>Tot. Costi Ripartiti</b>	<b>€ 48.753.808,00</b>	<b>€ 13.402.831,97</b>

#### 6 – Ripartizione dei costi tra i Comuni con le seguenti modalità:

- per i servizi direttamente imputabili, gli importi sono stati recuperati dai singoli documenti contabili (fatture, note di credito, etc.)
- per i restanti attraverso dei driver, qui di seguito riportati:
  - **CRT:** i costi non direttamente imputabili ai comuni, relativi al centro multimateriale di Liscate e la stazione di trasferimento di Bellusco/Mezzago sono stati divisi in base alla percentuale di ripartizione dei costi di smaltimento delle TERRE di SPAZZAMENTO, RSU ed UMIDO;
  - **CRD:** i costi non direttamente imputabili ai comuni sono stati divisi in base al rapporto tra costo dei SIU per singolo comune e totale del costo per canoni SIU;
    - i costi di gestione delle Piattaforme Ecologiche non direttamente imputabili ai comuni sono stati divisi in base al numero di Abitanti dei singoli Comuni;
  - **AR e AR\_Conai:** i benefici per la valorizzazione dei materiali/energia sono stati divisi in base alla percentuale di ripartizione del contributo di competenza dei singoli Comuni;
  - **CARC:** tutti i costi sono stati divisi in base al rapporto tra numero di abitanti dei singoli Comuni e totale degli abitanti di tutti i comuni soci;
  - **CGG:** i costi di Videosorveglianza e di gestione del cantiere, sono stati divisi in base al numero di abitanti dei singoli Comuni;
    - i costi di gestione Post Discarica sono stati divisi in base al numero di Abitanti dei 48 Comuni soci che hanno usufruito dei servizi dell’impianto fino alla data di chiusura dello stesso;

- gli altri costi di gestione sono stati ottenuti in base al rapporto tra la percentuale di ripartizione dei costi finali del PEF del singolo Comune (Coal, Ammortamenti, Accantonamenti ed altri CGG esclusi) del singolo comune e il totale dei costi finali del PEF come sopra descritti;
- **Coal:** tutti i costi sono stati divisi in base al rapporto tra numero di abitanti dei singoli Comuni e totale degli abitanti di tutti i comuni soci
- **Amm:** sono stati ottenuti in base alla percentuale di ripartizione dei costi finali del PEF (Coal ed Accantonamenti esclusi).
- **Acc:** tutti i costi sono stati divisi in base al rapporto tra numero di abitanti dei singoli Comuni e totale degli abitanti di tutti i comuni soci;

### **3.2.2 Focus sui ricavi derivanti da vendita di materiali e/o energia**

Le voci di ricavo derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI sono desumibili dall'allegato schema PEF redatto ai sensi del MTR, Comune per Comune. Complessivamente i benefici CONAI ammontano per il 2019 (dati a consuntivo) a euro 7.807.943. Non sono previsti benefici a mercato (voce AR ai sensi dell'MTR). CEM ha sostenuto costi per la valorizzazione dei materiali differenziati determinati in ca. 1.500.000 nell'anno 2019 che sono computati all'interno della voce di costo del CTR all'interno dei PEF. Rispetto al PEF2020 è stato utilizzato un diverso criterio di contabilizzazione (i benefici Conai erano stati inseriti al netto dei costi CEM per la valorizzazione); la modifica ha solo carattere formale e non sostanziale dal punto di vista delle poste economiche considerate; si ritiene il criterio utilizzato nel presente PEF2021 maggiormente aderente alle linee di indirizzo MTR Arera di classificazione dei costi.

### **3.2.3 Dati relativi ai costi di capitale**

I cespiti afferenti all'area dei costi generali sono stati ripartiti in base alla percentuale di ripartizione dei costi finali del PEF, criterio che risponde ai principi di significatività, attendibilità, ragionevolezza e verificabilità.

## 4 Valutazioni dell'Ente Territorialmente Competente

### 4.1 Attività di validazione svolta

L'Ente Territorialmente competente, in questo caso individuato nel Comune di CONCOREZZO, ha eseguito le seguenti attività di validazione per il periodo regolatorio:

- a) Ha verificato la completezza dei dati forniti dal gestore CEM AMBIENTE SPA, non applicando la rivalutazione ISTAT per gli anni 2018 e 2019 come previsto dal MTR in quanto già calcolata dal gestore.
- b) Ha verificato la veridicità attraverso la dichiarazione di cui all'appendice 3 del MTR integrando con la richiesta di copia del documento del legale rappresentante come inteso nelle more del DPR 445/2000
- c) Per la verifica della congruità, invece, ha potuto constatare che, i driver utilizzati dal gestore per la ripartizione dei costi comuni e fra i comuni gestiti, è stato quello dichiarato in questa relazione ai paragrafi precedenti

### Integrazioni a carico del Comune di CONCOREZZO inteso come Gestore.

I costi sostenuti dal Comune sono intesi per le attività inerenti i costi CARC sostenuti, riguardano le attività di accertamento e recupero evasione, riscossione coattiva, bollettazione ordinaria, sportello utenti, postalizzazione, ufficio ecologica per la distribuzione kit, etc.

Nel caso di più attività svolte dal personale stesso, il driver di ribaltamento dei costi sul PEF, secondo l'MTR, è stato quello delle ore dedicate all'attività specifica, considerando i costi dedotti dallo stipendio:

- |                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| • Personale Uff. Finanze | Nr. Codice Bilancio 01031.01            | Al 16,67 % |
| • Personale Uff. Tributi | Nr. Codice Bilancio 01041.01 - 01111.01 | Al 50%     |

Alla voce CARC sono poi stati aggiunti i costi di postalizzazione della TARI.

Alla voce CGG sono stati inseriti i costi relativi dei salari e stipendi relativi al personale tecnico impiegati nelle attività TARI; il driver di ribaltamento è stato quello delle ore dedicate all'attività specifica:

- |                           |   |        |
|---------------------------|---|--------|
| • Personale Uff. Ecologia | Nr. Codice Bilancio 09021.01 - 01111.01 | Al 50% |
| • Personale Uff. Ambiente | Nr. Codice Bilancio 08011.01            | Al 25% |

I costi relativi ai crediti inesigibili (CCD) della sola TARI 2019 non sono stati individuati in quanto non presenti nell'annualità 2019, e dunque è stato inserito un valore pari a ZERO.

I valori inseriti negli accantonamenti sono relativi al Fondo FCDE del Comune medesimo, della sola quota di competenza TARI del solo anno 2019, sono stati valutati pari al 25%, dunque pari a € 27.710,79 €.

In base alla recente Determina ARERA 002/20, nella riga “Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2020”, sono stati inseriti i seguenti valori in detrazione dei costi:

- Contributo MIUR: € 8.576,32
- Entrate da accertamento: € 26.948,38

#### 4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Ente territorialmente competente ha verificato il rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR, motivando la determinazione dei fattori, pari a:

- $QL_a$  + 0%
- $PG_a$  + 0%
- $X_a$  - 0,1%
- $Rpia$  + 1.7%

Il limite della crescita annuale delle entrate tariffarie è stato calcolato pari al **1,016** mentre la crescita delle tariffe in base alla formula  $\sum Ta / \sum Ta-1$  è risultato pari a **1,042**; **valore che SUPERA nel limite alla crescita tariffaria come previsto dall' art 4 del MTR**. Per questo motivo è stato applicato il limite alla crescita tariffaria previsto dal MTR è il totale del PEF risulta pari a € **1.747.487,00**

La riclassificazione dei costi fissi e variabili risulta rispettare anche l'art.3 del MTR in quanto  $\sum TVa / \sum TVa-1$  risulta pari a **0,88**; in base al suddetto articolo, combinato con il comma 1.4 determina 002/20 ARERA, la corretta riclassificazione dei costi è la seguente (costi fissi al netto dell'applicazione comma 1.4 determina 002/20 ARERA):

riclassifica $TV_a$	€ 946.566,00
riclassifica $TF_a$	€ 765.847,00

#### 4.3 Costi operativi incentivanti

Non sono previsti costi operativi incentivanti dunque i valori di  $QL_a$  e  $PG_a$  sono stati posti a **ZERO**.

#### 4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'Ente territorialmente competente non ha ritenuto necessario superare ulteriormente il limite della crescita annuale.

#### 4.5 Focus sulla gradualità per l'annualità 2019

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad

ogni singolo Comune, alcuni parametri riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da interiorizzare all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), le prestazioni di qualità e servizio erogate dal Gestore delle attività di igiene urbana.

Al fine di raccordare la metodologia tariffaria previgente e quella definita da ARERA, il nuovo MTR prevede un meccanismo di Gradualità (Articolo 16) che consente, all'interno della tariffa a valere sull'anno 2020 (e 2021), di garantire coerenza tra l'entità di un eventuale conguaglio e la qualità del servizio erogato "in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate compiute dall'ente territorialmente competente". Il meccanismo di Gradualità parte dal calcolo della componente di conguaglio RC che viene modulata tramite dei parametri  $\gamma$  ad hoc.

Tramite questo meccanismo, di fatto, l'Ente Territorialmente Competente valorizza attraverso i coefficienti  $\gamma$  il servizio reso ai cittadini tramite il Gestore dei servizi e può influenzare la tariffa a valere sul 2020 per effetto della componente RC.

La componente RC - applicata sia ai costi fissi che a quelli variabili – consente di intercettare gli scostamenti tra i costi effettivamente risultanti dalle fonti contabili di riferimento per l'anno 2019 ottenuti riattualizzando i costi del 2018 e le "pertinenti entrate tariffarie dei suddetti anni".

I parametri  $\gamma$  di qualità del servizio reso, denominati  $\gamma_1$ ,  $\gamma_2$  e  $\gamma_3$ , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di " % di differenziata", "performance di riutilizzo/riciclo" e "soddisfazione utenti" e possono assumere dei valori all'interno di intervalli predeterminati in funzione di due elementi:

1. confronto tra il Costo Unitario Effettivo ( $CU_{eff}$ ) e il benchmark di riferimento definito da ARERA;
2. segno della somma  $RC = R_{CV} + R_{CF}$ :

Per quanto riguarda il punto 1, in cui viene fornita evidenza del fatto che il  $CU_{eff}$  relativo all'anno 2018 di cui al punto 16.3 del MTR è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard anno 2018. La valorizzazione del costo del servizio, fondamentale per la determinazione del costo unitario ai fine del raffronto con il benchmark per la valorizzazione dei coefficienti di gradualità, ha un valore strategico nella definizione del PEF finale. Relativamente a quest'ultimo punto, quindi, si è considerata l'IVA sul costo del servizio dal momento che, trattandosi di IVA INDETRAIBILE, per il Comune rappresenta un costo. Per cui risulta un  $CU_{eff}$  pari a 0,2135 €/Kg [PEF 2018/Grifiuti2018] dunque [€ 1.620.000,000/Kg 7.587.000]. Il benchmark, stabilito da fonti ISPRA 2018 è pari a 0,2862 €/Kg e dunque inferiore al valore dei  $CU_{eff}$  che così risulta inferiore del benchmark.

Relativamente al punto 2, il segno della somma è maggiore di zero (conguagli positivi).

Nel caso del Comune di CONCOREZZO, stante il rispetto del parametro dei Fabbisogni Standard e la natura del conguaglio (posizionamento del  $CU_{eff}$  rispetto al benchmark e il segno del parametro  $R_{CV} + R_{CF}$ ), gli indicatori sono i seguenti:

Indicatore		Valorizzazione
Obiettivi % raccolta differenziata	$\gamma_1$	-0,06
Performance riutilizzo/riciclo	$\gamma_2$	-0,03
Soddisfazione utenti	$\gamma_3$	-0,01
<b>Totale</b>	<b><math>\gamma</math></b>	<b>-0,10</b>

È stato scelto l'estremo superiore dei GAMMA così come sopra esposto tale da massimizzare il coefficiente di gradualità avendo un  $CU_{eff}$  minore del Benchmark e le componenti di conguaglio maggiori di zero (443/19all comma 16.7).

**Alla luce del fatto che i conguagli non saranno onerosi per l'utenza, si è deciso di porre il valore di Rateizzazione ( $r$ ) uguale a 1.**

#### **4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di *sharing***

Il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019 ha previsto che l'Ente Territorialmente Competente valorizzi, con riferimento ad ogni singolo Comune, i fattori di *sharing* dei proventi riferiti all'anno 2018 (e 2019) in modo da favorire, all'interno degli algoritmi del MTR necessari per il calcolo delle entrate tariffarie per il 2020 (e 2021), gli incentivi alla crescita dei ricavi della vendita di materiali e/o energia.

Si ricorda che la citata delibera (art. 2) definisce i valori oggetto della presente nota come riportato di seguito:

– “ $b$ ” è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo 0,3 – 0,6;

– “ $b(1+\omega)$ ” è il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI;  $\omega$  può assumere un valore compreso nell'intervallo 0,1 – 0,4.

Con riferimento al fattore di *sharing* dei proventi derivanti dalla vendita di energia/materia “ $b$ ”, la definizione di tale coefficiente – volto a valorizzare il ruolo attivo del gestore del servizio di raccolta – deve essere coerente con il livello di performance della gestione e la stessa delibera 443/2019 chiarisce come questo fattore debba essere “in grado di tenere conto dell'effettiva qualità e quantità dell'output recuperato” (cfr. art. 3.1). Per tale ragione, alle gestioni che hanno garantito il raggiungimento di risultati apprezzabili in considerazione delle circostanze tecnico-economiche caratterizzanti l'affidamento, dovrebbe essere assegnato il valore di 0,3.

Analogha considerazione vale con riferimento al fattore di *sharing* dei proventi riconosciuti dal CONAI “ $b(1+\omega)$ ”: l'art. 2 del MTR prevede infatti espressamente che il parametro “ $\omega$ ” sia definito dall'Ente territorialmente competente in coerenza con le valutazioni compiute sul livello di qualità del servizio reso in termini di %RD ( $\gamma_1$ ) e performance di riutilizzo e recupero ( $\gamma_2$ ), ai sensi dell'art. 16 del MTR.

Relativamente alle suddette performance, sostanziate in maniera il più oggettiva possibile dal livello di raccolta differenziata/riduzione dei rifiuti indifferenziati e di riutilizzo/recupero raggiunto a livello comunale, si rimanda a quanto già espresso paragrafo 3.5 di questo documento. Anche in questo caso, si evidenzia come a performance del servizio apprezzabili corrisponda un  $\omega$  pari a 0.1.

**Visti i risultati ottenuti nel Comune di CONCOREZZO si propone pertanto un valore di “ $b$ ” pari 0,3 e di “ $\omega$ ” pari 0,1.**

#### **4.7 Scelta degli ulteriori parametri**

L'Ente territorialmente ha applicato i conguagli sia per la parte fissa, sia per quella variabile relativamente all'applicazione dell'art. 107 comma 5 DL 18/20 (cd. Cura Italia) sottraendo dalla somma dei costi variabili 2020 i costi variabili 2019 e dai costi fissi 2020, i costi fissi 2019.



# COMUNE DI CONCOREZZO

## DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

*DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/RIF*

IL SOTTOSCRITTO MAURO CAPITANIO  
NATO A VIMERCATE  
IL 12 GIUGNO 1974  
RESIDENTE IN CONCOREZZO  
VIA MONTE GRAPPA, N. 48

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CONCOREZZO

AVENTE SEDE LEGALE IN CONCOREZZO, PIAZZA DELLA PACE, N. 2

CODICE FISCALE 03032720157 - PARTITA IVA 00741200968

TELEFAX 039 62800475 - TELEFONO 039 628001

INDIRIZZO E-MAIL [PROTOCOLLO@COMUNE.CONCOREZZO.MB.IT](mailto:PROTOCOLLO@COMUNE.CONCOREZZO.MB.IT); INDIRIZZO PEC:  
[PROTOCOLLO@COMUNE.CONCOREZZO.MB.LEGALMAIL.IT](mailto:PROTOCOLLO@COMUNE.CONCOREZZO.MB.LEGALMAIL.IT)

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

### DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA ODIERNA, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO:
  - È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
  - NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE: .....

26/02/2021

**IN FEDE**

**IL SINDACO  
MAURO CAPITANIO**

**DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'**  
**DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 443/2019/R/rif**

Il sottoscritto Ing. Arch. Massimo Pelti, nato a Bari il 20/11/1954 e residente in Golasecca (VA), Via Monte Tabor 9, in qualità di legale rappresentante di CEM Ambiente S.p.A. avente sede legale in Cavenago di Brianza, località Cascina Sofia 1/A - codice fiscale 03965170156 - P. IVA 03017130968 - Telefono 029524191 - indirizzo e-mail [info@cemambiente.it](mailto:info@cemambiente.it) - PEC [protocollo@pec.cemambiente.it](mailto:protocollo@pec.cemambiente.it),

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000

**DICHIARA**

- che i dati, le informazioni e la documentazione trasmessi al Comune di CONCOREZZO in data odierna, rilevati ai fini tariffari sono corretti e veritieri;
- che le informazioni e i dati di natura patrimoniale, economica e finanziaria trasmessi trovano corrispondenza nei valori contenuti nelle fonti contabili obbligatorie, tenute ai sensi di legge, del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono;
- che il titolo autorizzatorio sulla base del quale si sta attualmente fornendo il servizio integrato di gestione dei rifiuti o dei singoli servizi che lo compongono è conforme alla normativa vigente.

Cavenago di Brianza, 02.02.2021

Il Direttore Generale  
Ing. Arch. Massimo Pelti



## Relazione di validazione in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e s.m.i.

Al Consiglio Comunale

del Comune di **Concorezzo**,

1. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni del Metodo Tariffario Rifiuti ("MTR ARERA") approvato con la Deliberazione 443/2019/R/rif del 31.10.2019 e successivamente integrato con le Delibere 238/2020/R/rif e 493/2020/R/rif, e le informazioni utili rinvenibili nel comunicato del 06.07.2020 e le "Domande e Risposte" pubblicate dall'Autorità Nazionale all'indirizzo [https://www.arera.it/it/operatori/MTR\\_faq.htm](https://www.arera.it/it/operatori/MTR_faq.htm).
2. Abbiamo esaminato i dati contabili della Società CEM Ambiente S.p.A. così come messi a nostra disposizione dal Vostro rispettabile Ente, la metodologia e gli elementi posti alla base della formulazione dei parametri (di seguito i "Parametri") riportati nel Piano Economico Finanziario (di seguito "PEF"), che il Vs Ente ha predisposto nell'ambito della Procedura di predisposizione del piano economico finanziario del servizio integrato dei rifiuti, per l'annualità 2021, relativo al territorio comunale di **Concorezzo**, e dei relativi Allegati come definiti dalla deliberazione Arera 443/2019/R/rif (di seguito "Relazione").

La responsabilità della redazione dei Parametri e degli elementi posti alla base della loro formulazione compete al Vs Ente.

3. I Dati contabili contenuti nel Piano sono stati predisposti per la loro inclusione nella Relazione. La società CEM Ambiente S.p.A. (di seguito il "Gestore"), in conformità alla disciplina di settore, ha redatto i dati sulla base di un sistema di contabilità analitica e generale sulla base del quale sono stati attribuiti i singoli mastri contabili alle diverse tipologie di costo/ricavo e ai singoli Comuni gestiti. In particolare, si evidenzia che:
  - a. Il PEF che viene validato, nella sua versione definitiva e unitamente alla Relazione, ci è stato consegnato in ultimo in data **22/02/2021**;
  - b. La Società CEM Ambiente S.p.A. svolge per il Comune di **Concorezzo**, il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati come descritto nella relazione facente parte della documentazione trasmessa dal gestore;
  - c. il PEF è stato redatto prendendo come base dati il bilancio approvato del Gestore relativo all'anno 2017 e all'anno 2019; tale bilancio si riferisce al periodo 01.01.2019 – 31.12.2019 e dunque i dati sono stati rapportati a un periodo di 12 mesi. Come indicato nella relazione di validazione predisposta per il PEF 2020, CEM Ambiente per l'anno 2021 ha correttamente preso a riferimento i prospetti di consolidamento ricomprendenti anche la società operativa CEM Servizi;
  - d. la struttura del Piano dei Conti di Contabilità Generale consente di identificare le Poste Rettificative di cui all'art. 1 comma 1 punto 11 dell'Allegato A della citata deliberazione;
  - e. al fine di addivenire al perimetro dei costi efficienti il bilancio è stato depurato da poste quali a titolo esemplificativo: erogazioni liberali e spese di rappresentanza, oneri finanziari, sopravvenienze, imposte. Si è comunque effettuata una verifica delle elisioni effettuate.
4. Nello svolgimento del nostro lavoro, ci siamo basati su dati e documentazione da Voi fornitici, che non sono stati sottoposti ad alcuna verifica di congruità da parte nostra. Non ci assumiamo, pertanto, alcuna responsabilità circa la veridicità, adeguatezza e correttezza dei dati suddetti e dei documenti presentati al

**Paragon Business Advisors srl**

riguardo, nonché, più in generale, di qualsivoglia altra informazione che ci avete comunicato ai fini della redazione del presente documento, di cui vi assumete, pertanto, ogni responsabilità. Il nostro esame non costituisce revisione contabile o asseverazione ai sensi delle procedure internazionali in materia.

5. Sulla base dei dati e degli elementi a supporto delle elaborazioni e degli elementi utilizzati nella formulazione del PEF, non siamo venuti a conoscenza di fatti tali da farci ritenere che, alla data odierna, le suddette ipotesi non forniscano una base ragionevole per la predisposizione del Piano.
6. Il documento è inoltre rilasciato solo con riferimento a quanto previsto dalla Delibera 443/2019/R/rif all'Articolo 6.3 e 6.4. e pertanto non può essere utilizzato per scopi diversi da quelli ivi indicati.
7. Tutto ciò premesso, sulla base della documentazione inviata e delle informazioni assunte

### SI VALIDA

il Piano Economico Finanziario del Gestore trasmesso dall'Ente Territorialmente Competente, in quanto gli elaborati ricevuti risultano sostanzialmente coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati, poste le osservazioni e le proposte di intervento di cui alla relazione allegata.

La presente validazione è resa con l'espresso avvertimento che:

- Paragon Business Advisors Srl non svolge alcuna funzione di natura pubblica;
- la presente validazione non costituisce attività sostitutiva della funzione di verifica e valutazione del Piano da parte delle autorità competenti, ma solo strumento di supporto alla stessa;
- Paragon Business Advisors Srl non assume la responsabilità di aggiornare il presente documento per circostanze o eventi che dovessero manifestarsi dopo la data odierna.

Allegati: Allegato A - Relazione

Bologna (Bo) **25/02/2021**

Paragon Business Advisors Srl - Il Legale Rappresentante

**Dott. Stefano Scavo**

**PARAGON BUSINESS ADVISORS Srl**  
Via Toscana, 19/A - 40069 Zola Predosa (Bo)  
P.Iva 07742550960



### Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399  
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | [www.paragonadvisory.it](http://www.paragonadvisory.it) | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

## Allegato A - Relazione

Nella presente relazione, redatta in conformità alle previsioni dell'articolo 6 della citata deliberazione 443/2019/R/RIF, si riporta una descrizione delle attività svolte nell'esecuzione dell'incarico e gli esiti delle attività. A tale scopo si richiama il comma 6.3 della citata deliberazione, nel quale l'Autorità stabilisce che la procedura di validazione consta nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, aspetti di indagine e analisi specificati dall'Art. 19 comma 1 dell'Allegato A (METODO TARIFFARIO SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 2018-2021- MTR) alla delibera 443/2019/R/RIF e s.m.i., nel quale si riporta che “[...] La verifica concerne almeno: a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti; c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore”.

## 1 Contenuti del materiale ricevuto e attività svolta

### 1.1 Attività di analisi e validazione svolta e documenti analizzati

In virtù del mandato ricevuto dal Comune di **Concorezzo**, la scrivente società nell'insieme delle attività di validazione già in essere per altri Enti serviti dal Gestore, ha preso contatti con il gestore del servizio CEM Ambiente S.p.A. al fine di verificare l'iter di predisposizione del PEF Grezzo e la metodologia seguita dallo stesso.

Rispetto all'attività di validazione, la scrivente società ha preso visione della documentazione trasmessa e dopo colloqui con i referenti della società gestrice che ha provveduto alla predisposizione del PEF, ha proceduto all'analisi della valorizzazione delle diverse componenti del PEF, anche attraverso tecniche di campionamento rispetto alle fonti contabili utilizzate. Come esposto, tale verifica ha dato esito positivo.

Come meglio evidenziato nei paragrafi successivi, si evidenzia innanzitutto che i documenti risultano conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 443/2019/R/rif ed in particolare all'Articolo 18.2 del MTR. Si evidenzia che la documentazione ricevuta è inoltre conforme alle Appendici di cui alle Delibere ARERA in vigore alla data di redazione della presente nota.

Nell'ambito della documentazione trasmessa, L'ETC ha definito i coefficienti previsti dal metodo tariffario.

in particolare sulla base di quanto previsto dall'articolo 4 del MTR ai fini della determinazione del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie l'Ente territorialmente competente ha quantificato il parametro  $\rho_a$  in modo tale da prevedere un incremento possibile delle entrate tariffarie per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il recupero di produttività (espresso dal coefficiente  $X_a$  e valorizzato pari a 0,1% nell'ambito dell'intervallo [0,1% – 0,5%] definito dall'Authority Nazionale), avendo presente che:

- nell'ottica di contenere i possibili impatti sulla tariffa applicata all'utenza, sono stati posti pari a 0% il valore del coefficiente  $PG_a$  (riconducibile a modifiche al perimetro gestionale come inserite nei COI) e del coefficiente  $QL_a$  (associato al miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate) dato che non sono previste variazioni attese delle caratteristiche del servizio intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU e/o dei singoli servizi che lo compongono,;
- non è stata esercitata la facoltà di valorizzare il coefficiente aggiuntivo  $C19_{2021}$ ;

L'Ente territorialmente competente non si è avvalso dalla possibilità di valorizzare i costi operativi incentivanti di cui all'articolo 8 del MTR.

Nell'ambito delle misure di crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia introdotte dal MTR, l'Ente territorialmente competente in oggetto ha valorizzato il fattore di sharing dei proventi,  $b$ , ponendolo pari a 0,3 (estremo

### **Paragon Business Advisors srl**

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399 | info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | [www.paragonadvisory.it](http://www.paragonadvisory.it) | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

inferiore dell'intervallo  $[0,3 - 0,6]$ ), il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI,  $b$  ( $1+\omega_a$ ) pari a 0,33, sulla base di un valore di  $\omega_a$  posto pari a 0,1 (a fronte di un range  $[0,1 - 0,4]$ ), in coerenza con le valutazioni compiute in ordine al rispetto degli obiettivi e all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

Ai fini della determinazione della quota dei conguagli (nel complesso nulli), relativi all'annualità 2018 e 2019 (sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del MTR) da ricomprendere tra le entrate tariffarie ammissibili per l'anno 2020, tenuto conto delle regole di cui all'articolo 16 del medesimo MTR, l'ETC ha individuato il coefficiente di gradualità ( $1+\gamma_a$ ) in ragione:

- di un costo unitario effettivo ( $CU_{eff\ a-2}$ ) inferiore al Benchmark di riferimento (identificabile per le Regioni a Statuto Ordinario, a norma del comma 16.4 del MTR, nel fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge 147/13);
- posto pari a 1 il numero di rate,  $r$ , per il recupero del conguaglio del gestore;

Inoltre, con riferimento alle “Modalità di copertura delle misure di tutela riconducibili all'emergenza da COVID-19”, il citato Ente territorialmente competente non si è avvalso della facoltà, di cui al comma 7ter.2 del MTR (come integrato dalla deliberazione 238/2020/R/RIF) di determinare la componente di rinvio relativa alla quota dei costi corrispondente alle mancate entrate tariffarie conseguenti all'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per la determinazione della parte fissa dei corrispettivi applicabili alle utenze non domestiche.

Nella successiva sezione si riporta l'esito delle analisi svolte con riferimento ai tre elementi oggetto di tale validazione ai sensi del Metodo tariffario di cui alla Deliberazione 443/2019/R/rif e s.m.i. In particolare, l'Articolo 19.1 del metodo medesimo evidenzia come la validazione sia da effettuare con riferimento a:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;*
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;*
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.*

## 2 Esiti dell'attività valutativa svolta

### 2.1 Verifica di cui al punto a) del punto 19.1 del MTR

CEM Ambiente S.p.A., nell'ambito della gestione del “Servizio Integrato dei Rifiuti”, svolge le attività affidategli dal Comune di **Concorezzo**, per come ammesse e previste dall'art. 1 comma 2 della Deliberazione ARERA nr. 443/2019/R/RIF, occupandosi pertanto anche dell'avvio a smaltimento / recupero di tutti i rifiuti raccolti mentre le attività di gestione del servizio di applicazione e riscossione della Tariffa Rifiuti, includenti il rapporto con gli utenti, sono in capo al Comune, che ne sostiene i relativi costi ed imputandoli al PEF, per come prescritto dalle norme che disciplinano la elaborazione di tale ultimo documento. Il Comune evidenzia inoltre ulteriori costi a carico del PEF relativi alle componenti CRD e CK (Acc).

Posto quanto segnalato, per effettuare la verifica in merito alla coerenza con le fonti contabili obbligatorie, si è preso a riferimento il bilancio aziendale degli anni 2017 (per i conguagli 2019) e 2019, verificando, inoltre le scelte rettificative poste in essere dalla società. Il PEF ha evidenziato il corretto utilizzo dei costi operativi della società operativa interamente partecipata CEM Servizi qualificata pertanto come gestore del servizio. In questo senso, anche a seguito di specifiche interlocuzioni intercorse con il gestore che ha predisposto il PEF, rispetto ad una prima versione del documento si è proceduto alla rideterminazione di specifiche poste contabili che, anche per CEM Servizi necessitavano di essere poste ad elisione in quanto non ricomprese fra le voci di costo operativo previste al punto 6.3 del metodo.

#### Paragon Business Advisors srl

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399 | [info@paragonadvisory.it](mailto:info@paragonadvisory.it) | [paragon.financial.advisors@pec.it](mailto:paragon.financial.advisors@pec.it) | [www.paragonadvisory.it](http://www.paragonadvisory.it) | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €

In particolare, poste le indicazioni di cui alla presente relazione, la scrivente società ha verificato, con esito positivo la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili del gestore, sia con riferimento ai costi operativi che ai costi d'uso del capitale.

Si evidenzia inoltre che nel corso dell'analisi è emerso come CEM non abbia effettuato la modifica in merito all'inclusione di CEM Servizi nel PEF (da mero prestatore d'opera a gestore) con riferimento al ricalcolo dei conguagli, ma abbia mantenuto come base di calcolo il dato utilizzato nel 2020. Tale aspetto costituisce un elemento critico, tuttavia le simulazioni rettificative effettuate non comportano impatti rilevanti sul Piano.

## 2.2 Verifica di cui al punto b) del punto 19.1 del MTR

Con riferimento alla corretta applicazione del metodo tariffario, la scrivente società ha verificato:

- a) a campione, le scelte di elisione e non utilizzo, a fini tariffari, di determinate poste contabili, sia in quanto esplicitamente citate dal metodo quali oggetto di elisione, sia in quanto non afferenti al perimetro gestionali e correlate a ricavi esterni al perimetro di cui al metodo tariffario rispetto alle quali si rimanda alle indicazioni di cui al capitolo precedente;
- b) l'allocazione dei costi aziendali nelle categorie di costo di cui al metodo tariffario;
- c) la corretta applicazione e il corretto calcolo del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui all'Articolo 4 del MTR;
- d) La corretta individuazione ed esclusione a riconoscimento tariffario delle voci di costo operativo riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti denominate poste rettificative ed identificate dall'art. 1.1 della deliberazione 443/2019/R/RIF.

Le valutazioni effettuate sui punti indicati con riferimento al PEF trasmesso hanno dato esito positivo, anche con riferimento ad eventuali documenti integrativi richiesti e forniti dalla società e con riferimento alle eventuali precisazioni richieste. Come indicato nel paragrafo precedente, i valori dei coefficienti si ritengono metodologicamente fondati e condivisibili.

## 2.3 Verifica di cui al punto c) del punto 19.1 del MTR

Con riferimento all'equilibrio economico e finanziario della gestione, la scrivente società non ha ricevuto dal Gestore del Servizio elementi tali per cui debba ritenersi pregiudicato l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

### **Paragon Business Advisors srl**

Sede legale: Via Toscana, 19/A 40069 Zola Predosa (BO) | Unità Operativa: Via Augusto Pulega, 1 40134 Bologna (BO) | tel. +39 0513160312 | fax +39 0513160399  
| info@paragonadvisory.it | paragon.financial.advisors@pec.it | [www.paragonadvisory.it](http://www.paragonadvisory.it) | P. IVA 07742550960 C.F. e n. iscrizione Registro Imprese BO: 07742550960 | REA 521565 | cs iv 40.000 €